

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 9 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 31/2020

II “DECRETO RISTORI”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 il D.L. n. 137 del 28.10.2020 (Decreto “Ristori”), recante le *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”*.

Il Decreto è entrato in vigore il 29.10.2020 e dovrà essere convertito in Legge entro il 27.12.2020.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità in materia fiscale introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (art. 1)

Il Decreto “Ristori” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 24.10.2020.

L’agevolazione in oggetto ricalca quasi integralmente la disposizione già prevista dall’articolo 25 del Decreto “Rilancio” (*cf.* circolare di Studio n. 21/2020 § 2) a cominciare dal requisito del calo del fatturato (e dei corrispettivi) da verificare sulla base del raffronto tra i mesi di aprile 2020 ed aprile 2019 (il requisito del calo di oltre 1/3 del fatturato è però ora richiesto anche alle attività nei Comuni colpiti da eventi calamitosi).

Le principali differenze rispetto alla passata edizione del contributo riguardano l’inclusione delle attività di maggiori dimensioni (scompare il limite di 5 milioni di ricavi) e, soprattutto, la limitazione

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

dell'accesso alle attività riconducibili ai codici ATECO indicati nella lista di cui all'allegato 1 del Decreto "Ristori". I codici ATECO individuati si riferiscono a varie categorie economiche colpite dalla crisi e dai provvedimenti restrittivi con coefficienti di maggiorazione che variano dal 100% (taxi, noleggio auto con conducente), al 150% (ad esempio alberghi, bar, gelaterie e pasticcerie) per salire al 200% (ad esempio ristoranti e cinema) fino ad arrivare a un massimo del 400% (discoteche).

Ad ogni modo il contributo non potrà superare euro 150.000.

Soggetti beneficiari

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che:

- avevano la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi), che viene allegato alla presente circolare.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro, che erano stati esclusi dal precedente contributo previsto dall'art. 25 del Decreto "Rilancio".

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta - anche in assenza di tale requisito - ai soggetti riportati nell'allegato 1 del Decreto "Ristori" che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo del Decreto "Ristori":

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo *ex art. 25* del Decreto "Rilancio", è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sullo stesso conto corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento da emanarsi definirà i termini di presentazione).

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale del 100%, 150%, 200% o 400% del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del Decreto "Rilancio";
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale del 100%, 150%, 200% o 400% del valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 25 commi 4, 5 e 6 del Decreto "Rilancio", emergente dall'istanza che dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote del 100%, 150%, 200% o 400% sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al decreto in esame.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio").

2. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (art. 8)

Il Decreto "Ristori" prevede l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, già previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" come modificato dall'art. 77 del Decreto "Agosto" (cfr. circolari di Studio n. 21/2020 § 4, n. 27/2020 § 5 e n. 30/2020 § 6) per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del Decreto "Ristori", riportata in allegato alla presente circolare:

- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del Decreto "Rilancio", sicché, per

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Si ricorda brevemente che l'art. 28 del Decreto "Rilancio" ha previsto, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta:

- pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- pari al 30% (50% per le strutture turistico ricettive a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto "Agosto") dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

In linea di principio, il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La disposizione introdotta dal Decreto "Ristori" si applica nei limiti della disciplina del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" (proprio come l'originario art. 28 del Decreto "Rilancio") e non richiede una specifica autorizzazione europea (come, invece, previsto dall'art. 77 del Decreto "Agosto").

Pertanto, mentre l'estensione ai mesi di giugno e luglio 2020, prevista dall'art. 77 del Decreto "Agosto", è subordinata all'apposita Autorizzazione europea, l'agevolazione introdotta dal Decreto "Ristori" non subisce il medesimo limite di efficacia, ma è comunque soggetta ai limiti previsti nell'ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

3. ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPENSE PER L'EMERGENZA COVID-19 (art. 9)

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 del Decreto "Ristori", che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del Decreto "Agosto" (cfr. circolare di Studio n. 27/2020 § 6).

4. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2020 (art. 10)

Il Decreto "Ristori" dispone la proroga del termine di presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno d'imposta 2019.

Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020.

Si ricorda che il modello 770 è sempre riferito all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), salvo inizi o cessazioni in corso d'anno, anche qualora il sostituto d'imposta abbia, ai fini delle imposte dirette, un periodo d'imposta "a cavallo" (es. 1° luglio - 30 giugno).

Trasmissione delle certificazioni uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

Per effetto della proroga, potranno essere trasmesse entro il 10.12.2020 (nuovo termine per la presentazione del modello 770/2020) anche le Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la dichiarazione precompilata come, ad esempio, quelle relative:

- ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi o ai "contribuenti forfetari";
- alle provvigioni;
- ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- ai redditi esenti.

Ravvedimento relativo all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute

Con la proroga introdotta dal Decreto "Ristori", slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

- l'infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

- l'omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.

Inoltre, entro il 10.12.2020 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

**5. SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI
INAIL (art. 13)**

Per i datori di lavoro privati, aventi sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto "Ristori", sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di competenza novembre 2020.

L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

